

STATUTO

CAMBIAMENTI - IMPRESA SOCIALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MACERATA MC PIAZZA CESARE
BATTISTI 1

Numero REA: MC - 266826

Codice fiscale: 02036790430

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-09-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" dell'atto n. **17658** di raccolta

Statuto

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1

1.1. La Società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa sociale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, denominata "CAMBIAMENTI IMPRESA SOCIALE S.R.L." è regolata dal presente Statuto, dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e/o dalla normativa vigente in materia, dal codice civile e, ove compatibili, dalle norme del codice del Terzo Settore di cui dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

1.2. La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2

2.1. La Società ha sede a Macerata.

2.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello comunicato per iscritto alla Società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di fax e

di indirizzo di posta elettronica.

Articolo 3

3.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2060.

Articolo 4

4.1. La Società, in particolare, nel rispetto di quanto previsto alla lettera 1) dell'art. 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, potrà esercitare in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

Nel perseguimento di tali finalità e scopi la Società svolge interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni ed interventi e prestazioni socio-sanitarie (d'ora in avanti "Attività") di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

In particolare l'impresa sociale, nel rispetto di quanto previsto alla lettera 1) dell'art. 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, avrà come oggetto sociale:

- il miglioramento della qualità della vita delle persone anziane, persone disabili, persone fragili e delle loro famiglie (d'ora in avanti "Beneficiari");
- la tutela dei diritti civili dei Beneficiari;
- la formazione, prevenzione e assistenza alle persone anziane, persone disabili, persone fragili e alle loro famiglie promuovendo una cura centrata sulla persona che sia personalizzata per quella persona e quella famiglia in quel dato momento secondo un approccio bio-psico-sociale;
- la formazione continua in medicina;
- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei professionisti, attraverso congressi, convegni, tavoli di discussione, attività culturali, ed ogni altra azione;
- la promozione di attività di orientamento, formazione e aggiornamento di tutte le figure professionali che operano in medesimi o analoghi settori dell'Impresa sociale per consentire l'acquisizione di competenze specifiche in ambito assistenziale e relazionale a favore dei Beneficiari;
- la partecipazione, in forma diretta o associata ad istituti di ricerca pubblici e/o privati, a ricerche scientifiche o progetti di interesse sociale mirati a migliorare la qualità

della vita dei Beneficiari e a contribuire alla scoperta di nuovi interventi, farmacologici e non, anche basati sull'utilizzo di ICT applicati alla persona e al suo contesto di vita.

- attività di raccolta fondi, attraverso l'organizzazione di manifestazione, eventi e quant'altro, finalizzata al sostentamento e rafforzamento dei progetti e delle attività dell'impresa.

- alloggio sociale nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, mediante la destinazione degli stessi alle attività indicate nel presente articolo.

- programmare e realizzare iniziative di raccolta fondi per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo, anche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, per l'attuazione degli obiettivi statutari relativi ai diritti, alla cura, alla prevenzione, all'assistenza dei Beneficiari e finalizzata al sostentamento e rafforzamento dei progetti e delle attività dell'impresa.

L'impresa sociale, nel perseguimento dei propri scopi

statutari, collabora con quanti, persone, istituzioni od enti, in Italia e all'estero, a livello internazionale, nazionale, regionale o locale, propongono finalità simili.

Per l'attuazione del proprio oggetto sociale la Società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale come sopra richiamate.

La Società si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopraelencate con eccezione di quelle accessorie ad esse connesse. La Società potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di cui all'art. 4 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e sue successive integrazioni o modifiche.

L'attività di cui sopra è esercitata dalla Società in via stabile e principale. Per attività principale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della Società.

È espressamente escluso che la Società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci. La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le imprese sociali e

per le imprese che operano nel settore in oggetto.

Titolo II

Capitale sociale - Finanziamenti - Diritti dei soci - Quote -

Recesso - Lavoro nell'impresa sociale e Coinvolgimento dei

lavoratori

Articolo 5

5.1. Il capitale sociale è di Euro 12.000,00 (dodicimila, 00 euro).

5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Articolo 6

6.1. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e dalla normativa vigente in materia.

6.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della

Società - in qualsiasi forma effettuati e concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla Società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento - è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente all'avvio della procedura concorsuale a carico della Società, deve essere restituito.

Articolo 7

7.1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

7.2. È vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della Società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 8

8.1. Le partecipazioni al capitale sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte. Nel caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi spetta agli altri soci il diritto di prelazione, da esercitarsi in proporzione alla quota da ciascun socio posseduta. Il

trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi sarà perciò subordinato all'esperimento della seguente procedura. Ove indicato "partecipazione/i" deve comunque leggersi "quota e diritto di sottoscrizione" relativi ad eventuali aumenti del capitale. Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, sia tra i soci sia nei confronti di terzi, avente ad oggetto o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle partecipazioni (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione, il trasferimento del mandato fiduciario), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità delle quote. Il socio che intenda cedere per atto tra vivi, in tutto od in parte, la propria partecipazione deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci ed all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il nominativo dell'aspirante acquirente ed il prezzo concordato per la cessione a titolo oneroso o il valore attribuito alla partecipazione per la cessione a titolo gratuito o per la cessione a titolo oneroso diversa dalla vendita. Entro il

termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dell'intera partecipazione offerta e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare la loro decisione al socio che intende alienare. Ove più soci esercitino il diritto di prelazione, la partecipazione offerta spetterà a ciascuno di essi in proporzione alle rispettive partecipazioni. Nel caso in cui i soci che intendono esercitare la prelazione ritengano il prezzo od il valore di cui sopra eccessivo, questo, in mancanza di accordo, è determinato da un arbitratore nominato di comune accordo tra le parti. In tal caso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla comunicazione del prezzo o del valore determinato dall'arbitratore, comunicazione da effettuarsi con le stesse modalità previste in precedenza. Successivamente alla valutazione, sia il cedente che gli acquirenti hanno facoltà di rinunciare rispettivamente alla cessione o all'acquisto, restando però a carico della parte rinunciante le spese dell'arbitraggio. Qualora, invece, alcuni dei soci non esercitino il diritto di prelazione, il diritto loro spettante si accresce automaticamente e pro quota a favore di quei soci che, viceversa, hanno comunicato l'esercizio della prelazione e

che non abbiano espressamente e preventivamente rinunciato nella comunicazione di volersene avvalere, fermo restando che la prelazione deve essere esercitata per l'intera quota oggetto di cessione. L'accrescimento invece non opera a favore di coloro che hanno già rinunciato al diritto di prelazione. In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, la cessione non ha efficacia verso la società e verso i terzi in genere. La procedura prevista dal presente articolo non si applica in caso di intestazione a società fiduciaria o di reintestazione al fiduciante, intendendosi tali trasferimenti liberi da ogni limitazione, ovvero in caso di trasferimento a favore del coniuge o dei parenti in linea retta del socio cedente.

8.2 Nel caso di successione a causa di morte, come già indicato al punto 8.1, le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili.

Articolo 9

9.1. Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi. In ogni caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda.

9.2 Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere

corrisposti retribuzioni o compensi superiori al 40% (quaranta per cento) di quelli stabiliti, per le medesime qualifiche, dai contratti e accordi collettivi di cui al precedente comma.

9.3. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del numero dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nella Società. Le prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbligatorie ai sensi dell'art. 13, 2° comma D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e della normativa vigente in materia. L'organo amministrativo può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista. I volontari della Società sono iscritti nominativamente in un apposito Registro agli atti della Società medesima.

9.4. I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della Società, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, sono coinvolti

nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e della normativa vigente in materia. L'organo amministrativo, anche attraverso regolamento aziendale da esso approvato, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro rappresentanze, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisioni da parte della Società. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e dalla normativa vigente in materia.

9.5. I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, per ciascuna categoria quando debba essere trattata questione di suo interesse, un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività dell'impresa sociale.

Titolo III

Ammissione ed esclusione del socio

Articolo 10

10.1 L'organo amministrativo rilascia il gradimento all'ammissione di un nuovo socio e decide sull'esclusione del socio.

10.2 I dinieghi di ammissione quale socio o le esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottati per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie. Le stesse potranno avvenire per il compimento di attività in contrasto con lo scopo della Società o di atti resi pubblici che offendano persone o ledano l'immagine della Società.

10.3 In ogni caso, in ultima istanza, in caso di diniego di ammissione o di esclusione la decisione finale spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre trenta giorni, dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e della normativa vigente in materia.

Titolo IV

Decisioni dei soci - Assemblea

Articolo 11

11.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto nonché sugli

argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore legale dei conti;
- le modificazioni dello Statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione;
- l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione di dividendi ai soci e le erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e di cui all'art. 24, punto 24.2, del presente Statuto e dalla normativa vigente in materia;
- la destinazione di una parte degli utili ai fondi di cui all'art. 16 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

11.3. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare.

Articolo 12

12.1. L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio (entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) salva la facoltà di differire tale termine fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge.

12.2. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio stabilito per legge. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

12.3. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti in carica dell'organo amministrativo e il collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione

dell'argomento.

12.4. L'assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo e purché in Italia.

Articolo 13

13.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza e/o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea elegge un segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

13.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 14

14.1. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui all'articolo 13.2;
- b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto

verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della Società - nei quali gli intervenienti possono affluire.

14.2. Il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso l'assemblea si intende tenuta.

14.3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15

15.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto, nonché, per la trattazione delle materie di loro specifico interesse, i soggetti con funzione consultiva e senza diritto di voto di cui al precedente art.

9.5.

15.2. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società.

Articolo 16

16.1. A ciascun socio il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può votare.

16.2. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

16.3. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

16.4. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'assemblea. È escluso il voto segreto.

16.5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal

notaio.

16.6. Le modificazioni dello Statuto devono constare da verbale redatto da un notaio.

Titolo V

Amministrazione - Rappresentanza

Articolo 17

17.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due a sette membri nominati dall'assemblea o da un amministratore unico.

17.2. Non possono assumere la presidenza della Società rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche.

17.3. Gli amministratori possono essere anche non soci. Essi restano in carica per il periodo stabilito dai soci al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rieleggibili.

17.4. Nel caso di determinazione di durata della carica, gli amministratori scadono alla data della assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.5. Gli amministratori devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni precedenti e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

Articolo 18

18.1. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto 17.5. La decisione di sostituzione deve essere approvata dal collegio sindacale. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea.

18.2. Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea il consiglio di amministrazione si ritiene per intero dimissionario. In tal caso, gli amministratori non venuti meno devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

18.3. La cessazione del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al comma precedente ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

18.4. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero

consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, il collegio sindacale deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo in assenza di ciò alla convocazione provvede ciascun socio.

18.5. Il consiglio di amministrazione, qualora non si sia provveduto con delibera dell'assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio presidente e un segretario; quest'ultimo può essere anche estraneo al consiglio stesso.

18.6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta due amministratori, purché la richiesta indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno.

18.7. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione è inviato, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Il consiglio di amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

18.8. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai sindaci effettivi.

18.9. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'amministratore presente più anziano di età.

18.10. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.11. Spetta al presidente della adunanza constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

18.12. Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche per audio conferenza o videoconferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: (i) sia consentito al presidente della adunanza di effettuare le attività di cui al precedente comma 18.11; (ii) sia consentito al presidente

della adunanza e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della Società - nei quali gli intervenienti possono affluire. Il presidente dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente nel medesimo luogo; in esso la riunione si considera tenuta.

18.13. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

18.14. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate con deliberazione collegiale.

Articolo 19

19.1. L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per il presente Statuto - ai sensi dell'art. 11 - sono tassativamente riservati all'assemblea dei soci.

19.2. Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei

poteri a sé spettanti ad uno o più dei suoi membri.

19.3. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

19.4. La rappresentanza spetta altresì all'amministratore cui siano stati delegati dal consiglio di amministrazione alcuni dei suoi poteri, nei limiti dei poteri attribuiti.

19.5. Spetta all'organo amministrativo provvedere alle assunzioni dei dipendenti, e alla nomina di direttori, anche generali, ed institori.

19.6. Agli amministratori può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta e per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Tale compenso è determinato dall'assemblea dei soci fermo restando quanto previsto dall'art. 24.4 del presente statuto. All'organo amministrativo spetta inoltre il rimborso per le spese documentate sostenute in nome e per conto della società.

Articolo 20

20.1. La Società può avvalersi di un "Comitato" composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri, con funzioni di ascolto, di confronto, di approfondimento sui temi riferiti all'oggetto sociale. Le modalità ed i criteri di costituzione e funzionamento del "Comitato" stesso vengono fissati dall'organo amministrativo della Società.

Titolo VI

Organo di controllo e revisione legale dei conti

Articolo 21

21.1. L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale. Nel caso di nomina di un collegio sindacale, lo stesso si compone di tre sindaci effettivi, nominati nel rispetto e aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del c. c.

Devono essere altresì nominati due sindaci supplenti.

L'assemblea che procede alla nomina dell'organo di controllo ne fissa il compenso e, nel caso di collegialità, procede alla nomina del presidente del collegio sindacale.

21.2. L'organo di controllo svolge i compiti di cui all'art. 2403, primo comma, c.c., e quelli previsti dall'art. 10 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e dalla normativa vigente in materia, in particolare quelli di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11, 13 e 14 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 nonché gli altri compiti attribuiti per legge al collegio sindacale delle società di capitali. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e dalla normativa vigente in materia.

21.3 L'organo di controllo attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dall'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e dalla normativa vigente in materia.

21.4. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

21.5. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed è rieleggibile. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito; i sindaci uscenti sono rieleggibili.

Articolo 22

22.1. Nei casi previsti dalla legge, la società dovrà nominare l'organo di revisione legale dei conti. Con decisione dei soci la revisione legale dei conti potrà essere affidata, su proposta dell'organo di controllo, ad un revisore esterno o ad una società di revisione ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile iscritti nell'apposito

albo. L'assemblea dei soci determina il compenso e fissa la durata dell'incarico. La nomina del revisore legale dei conti può avvenire anche per volontà assembleare.

22.2. Il revisore legale dei conti svolge le attività prescritte dalla legge.

Titolo VII

Esercizi sociali - Utili

Articolo 23

23.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

23.2. La Società deve, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e della normativa vigente in materia, tenere il libro giornale e del libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché a redigere e depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore che tenga conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Società anche ai fini dell'impatto sociale delle attività svolte.

23.3. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procede alla formazione ed al deposito presso

il registro delle imprese del bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni di legge.

23.4. Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale sono sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il termine di cui al precedente art. 12.

Articolo 24

24.1. La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

24.2. La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, (i) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. (ii) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. (iii) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, soci della Società o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

24.3. La Società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le finalità di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

24.4. Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento

rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Società, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'articolo 2

del d. l.gs. 3 luglio 2017 n. 112 e dalla normativa vigente in materia;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

24.5. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al precedente punto 24.2. del presente articolo.

Titolo VIII

Recesso socio - Scioglimento e Liquidazione - Trasformazione

- Fusione - Scissione - Cessione di azienda

Articolo 25

25.1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel Registro delle Imprese a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima. Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo, la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Macerata ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente. Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

Articolo 26

26.1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più

liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Società che risulterà dalla liquidazione, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 24.2, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 comma 5 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

26.2. In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda - da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere - gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50 e/o dalla normativa vigente in materia, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. La cessione d'azienda o di un

ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dalla società o, nel caso se ne renda necessario, dal Tribunale nel cui circondario ha sede la Società, attestante il valore effettivo del patrimonio della Società, deve essere effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa, decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Titolo IX

Norme Finali - Rinvio

Articolo 27

27.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e/o dalla normativa vigente in materia. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e quelle presenti nel codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata.

F.to: CIPOLLARI Susanna, CAPPONI Ludovica, MAZZOLI Annalisa, PORRO Pierpaolo, PROPERZI Roberto, RANCIARO Francesco e PRENNA Daniela.

F.to: Maria Amelia SALVI, notaio.

*Copia su supporto informatico conforme
all'originale documento su supporto cartaceo, ai
sensi dell'art. 23 e 23/bis D.Lgs. 82/05, così come
stabilito con D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, che
si trasmette ad uso REGISTRO IMPRESE.*

MACERATA, 10 settembre 2020.